

VERBALE ASSEMBLEA SOCI



Il giorno quattro agosto 2021, alle ore 17.00 presso la sede dell'Associazione Parrocchiale "Crescere Insieme" in via Cavour, 9 in Pescara, si è riunita l'Assemblea dei soci della suddetta Associazione.

Sono convocati i soci:

Arena Battista	socio presidente	<u>PRESIDENTE</u>
Contessa Mario	socio	<u>CONSIGLIERE</u>
Berardi Francesco	socio	<u>CONSIGLIERE</u>
Dell'elce Michela	socio	<u>SEGRETARIO</u>
Ianni Pasquale	socio	<u>ECONOMO</u>
Piergallini Domenico	socio	<u>CONSIGLIERE</u>
Pompei Bruno	socio	<u>VICE PRESIDENTE</u>

Con il consenso unanime prende la Presidenza della riunione don Battista Arena; funge da segretario DELL'ELCE MICHELA

Il Presidente constatata la presenza di n. 7 associati su di un totale di sette, la correttezza delle convocazioni, apre la seduta per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifiche ed integrazioni allo statuto sociale secondo le disposizioni del D.Lgs.n.117 del 03/07/2017 e ss.mm..**
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario convocare l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare al medesimo alla nuova disciplina relativa al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.).

Procede pertanto alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto, dei quali i soci dispongono personale copia, evidenziando per ciascuna norma le differenze -ove esistenti- rispetto alla versione ad oggi vigente.

L'Assemblea è chiamata alla votazione al termine della lettura di ciascuno degli articoli variati e, al termine della lettura integrale, sull'approvazione con voto palese dello Statuto come modificato nella sua integrità.

L'Assemblea, con voti favorevoli in numero di 7 sul totale degli ammessi al voto di sette, approva in versione integrale il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Non essendoci altro da deliberare alle ore 18.30 si scioglie la seduta e si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Pescara, 04-08-2021

Il Segretario

Il Presidente

Michela Dell'Elce *Arena Battista*

HANNO FIRMATO PER APPROVAZIONE:

Arena Battista

Arena Battista

Contessa Mario

Contessa Mario

Berardi Francesco

Berardi Francesco

Dell'elce Michela

Michela Dell'Elce

Ianni Pasquale

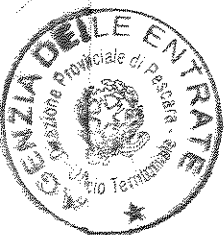
Ianni Pasquale

Piergallini Domenico

Piergallini Domenico

Pompei Bruno

Pompei Bruno



STATUTO
"ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE CRESCERE INSIEME ODV"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E' costituita ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili l'associazione denominata "Associazione Parrocchiale CRESCERE INSIEME - Organizzazione di Volontariato" ovvero, in forma abbreviata, "CRESCERE INSIEME ODV". L'associazione è un Ente del Terzo Settore.
2. L'Associazione non riconosciuta ha sede in Pescara, all'indirizzo risultante tempo per tempo presso le autorità competenti e, allo stato, in via Cavour n. 9, presso la "Parrocchia B. V. M. Del Rosario"
3. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.
4. L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede sociale e di istituire sedi operative secondarie.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
6. L'utilizzo delle locuzioni "Organizzazione di Volontariato" e/o "Ente del Terzo Settore" o degli acronimi "ODV" e/o "ETS" nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti, nella corrispondenza è obbligatorio, ma subordinato al perfezionamento dell'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
7. Potranno essere istituite, con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, sedi operative presso le quali l'associazione svolge la propria attività e conserva, in tutto o in parte, i documenti, nei limiti e secondo le modalità inserite nella relativa delibera. L'associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle Federazioni o Comitati Nazionali ai quali aderisce o aderirà, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'associazione dal momento della affiliazione e i soci e i tesserati, atleti e non, dal momento del tesseramento si impegnano a rispettare i vincoli di giustizia e le clausole compromissorie contenuti negli statuti dei Comitati Nazionali o delle Federazioni alle quali l'associazione aderisce o aderirà. Si obbliga altresì a rispettare e a far rispettare ai propri soci i provvedimenti disciplinari emanati dai Comitati o dalle Federazioni nazionali di cui sopra.

ART. 2 - NATURA, SCOPO E OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
2. Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende qualificarsi, svolgere i propri fini istituzionali e le proprie attività come segue.

Caratteristiche dell'associazione.

L'associazione, fondata ab initio nel 1980, si è caratterizzata e si caratterizza dalla volontà di amare, consolare, far sentire il proprio affetto in Cristo alle persone in genere, specialmente ai ragazzi, agli adolescenti ed ai giovani nell'ambito della reale società costruita sulla linea culturale del "pensiero debole" con conseguenze esistenziali di degrado verso tanti valori naturali e fondamentali quali la famiglia, l'amicizia, la solidarietà, la giustizia, la sessualità, il senso stesso della vita.

L'Associazione opera nel senso di favorire la crescita umana di coloro che vivono nelle zone più povere, degradate, ovvero anche con difficoltà dal punto di vista sociale, ed il fine al quale l'Associazione tende è far sì che le persone di cui si interessa possano realizzarsi pienamente in rapporto alle loro esigenze intellettive, affettive, relazionali sia dal punto di vista umano che cristiano. L'associazione tenderà quindi a cercare di rendere possibile, in ogni contatto, dialogo, proposta, collaborazione, attività, ecc., un clima amichevole, fraterno, sereno, fiducioso, aperto alla speranza, alla solidarietà, alla certezza, al vero, al bello, al futuro.

L'associazione tenderà ad avere al proprio interno, possibilmente in qualità di membro associato, od anche di consulente esterno, persone qualificate ad affrontare le tematiche sottese al raggiungimento dei fini sociali.

Scopi e attività

L'associazione opera nel settore delle finalità socio-educative e di miglioramento della qualità della vita, ed è volta :

- a) all'educazione e al miglioramento della qualità della vita degli adolescenti, specie di coloro che vivono in zone povere o degradate e avrà la funzione, per dette fasce sociali deboli, di continuo laboratorio volto all'attività sportiva con promozione di attività sportive dilettantistiche in varie discipline; organizzazione anche in collaborazione con altri soggetti, di manifestazioni ed eventi sportivi; promozione di attività didattiche per l'avvio, il perfezionamento e l'aggiornamento delle attività sportive; studio e sviluppo di metodologie per migliorare la pratica sportiva; gestione di impianti sportivi propri o di terzi; organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, tornei sportivi dilettantistici; organizzazione di corsi di avvio e perfezionamento in varie discipline sportive ovvero corsi di attività motoria, come pure corsi di perfezionamento per gli operatori;
- b) allo studio, alla ricerca, alla promozione, all'attivazione, diretta ed indiretta, di quanto utile a ricreare nel territorio in cui vivono – e nel periodo del tempo libero attraverso le attività di carattere sportivo, culturale e di svago - un tessuto di valori positivi, naturali e cristiani.

Gli utenti terzi dei servizi sportivi dilettantistici dell'associazione devono comunque richiedere il tesseramento sportivo, che dà loro diritto a partecipare all'attività associativa sportiva dilettantistica e a fruire degli spazi in uso all'associazione per dette finalità.

L'associazione, che intende muoversi sulla linea preferenziale della gratuità, della complementarietà e della sussidiarietà, non ha fini di lucro ed è volta ad intervenire per la promozione personale e collettiva di giovani nel campo civile, morale e spirituale

promuovendo sia iniziative di studio, ricerca e sperimentazione in rapporto ai problemi inerenti l'orientamento giovanile che attività sportive, culturali, ricreative, artistiche, sociali in tutte le varie forme rispondenti alle esigenze dei tempi.

L'associazione vuole porsi anche come servizio e contributo alle realtà presenti, attraverso lo sviluppo di varie funzioni quali:

- a) informazione e divulgazione per ciò che di nuovo e bello sta emergendo nella panoramica del tempo libero;
- b) interrelazione con le forze sociali operanti sul territorio;
- c) scoperta di carismi presenti nel territorio e servizio per una ulteriore loro valorizzazione, sia per la formazione che per l'impiego;
- d) servizio per facilitare l'accesso alle varie forme contributive ed agevolazioni fiscali previste dagli Enti amministrativi locali per la prevenzione al disagio dei minori e dei giovani;
- e) incrementare tra le varie forze operative nel campo, il bisogno di lavorare in rete perché "insieme è bello, forte e grande";
- f) sensibilizzare, assumere ed aiutare la formazione di animatori giovani, appassionati e brillanti, per i vari bisogni di spazi culturali e sportivi creatisi nei vari ambienti del territorio;
- g) sostenere una cultura operativa nei vari ambienti di impegno cristiano, per un lavoro a tempo pieno, nel campo delle attività sportive, culturali e ricreative del tempo libero, e creare centri con tali caratteristiche o aiutarli a nascere;
- h) aiutare la crescita di punti di ascolto fraterno con nuovi mezzi di comunicazione, anche tra giovani, per compagni in particolare stato di disagio;
- i) promozione di gemellaggi con realtà particolarmente fiorenti ed innovative, aventi finalità analoghe a quelle dell'associazione, etc.

L'associazione può inoltre intervenire, a proprio insindacabile giudizio, a favore di altre istituzioni aventi le stesse finalità.

Per il raggiungimento delle suddette finalità l'associazione "Crescere Insieme ODV" potrà dare vita ad opportuni organismi volti allo studio ed alla soluzione dei problemi attinenti, ne curerà i rapporti con organismi, a vari livelli, civili e religiosi e con le forze sociali che abbiano finalità analoghe, tutelandone gli interessi.

Le azioni di promozione e le funzioni sopra menzionate verranno svolte anche mediante la costituzione di Associazioni e Federazioni settoriali che decidano liberamente di associarsi; l'associazione "Crescere Insieme ODV", quale Ente promotore opererà per la costituzione di tali Associazioni o Federazioni, le quali potranno darsi dei propri Statuti e Regolamenti che, nelle linee fondamentali, siano conformi a quanto previsto dal presente Statuto.

L'associazione svolgerà in seno alle predette Associazioni e Federazioni funzione di collaborazione ed orientamento nell'ambito del raggiungimento dei comuni fini compresi nel presente Statuto; ciascuna delle Associazioni o Federazioni costituite in seguito all'azione dell'Ente promotore "Crescere Insieme ODV", avrà nel suo Consiglio Direttivo un membro designato con lo specifico incarico di mantenere i collegamenti sia con la "Crescere Insieme ODV" che con le altre realtà 'consorelle'; avrà inoltre il compito, nell'ambito dell'interesse comune a progredire verso il raggiungimento dei fini preposti, di redigere una relazione annuale a verifica di quanto svolto e propositiva di quanto in progetto, da presentare in sede di assemblea di verifica annuale dei membri dei Consigli Direttivi di ciascuna Associazione e Federazione.

L'associazione potrà avvalersi dei risultati delle ricerche effettuate da Enti e persone competenti in materia, sempre nell'ambito di un'azione collaborativo-consulativa.

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto stesso associativo; gli associati sono tenuti a coltivare le forme più appropriate per realizzare le finalità che si propone

L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

3. Le verifiche sulle finalità dell'associazione, saranno scandite secondo i seguenti ritmi:
 - a) Annuale, circa la rivitalizzazione dello spirito e sull'iter operativo globale circa le mete finali da raggiungere.
 - b) Semestrale, sull'iter operativo (pedagogico, metodologico, settoriale) dell'insieme delle attività.
4. Le attività sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni dei volontari, associati e non, in modo gratuito.
5. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
6. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.
7. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.6. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.
8. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.LGS. 117/2017 s.m.i. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione.
9. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;

- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale, dal momento in cui sarà operativo ed integrare il numero entro un anno.

Considerata la natura 'parrocchiale' dell'Associazione, il parroco della parrocchia che costituisce sede dell'associazione è ammesso su sua richiesta come socio alle condizioni e con le modalità come descritte nel successivo articolo 4.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Tutti i soci dell'Associazione devono essere soci anche della Federazione cui l'Associazione intende affiliarsi; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alla Federazione cui l'Associazione intende affiliarsi, devono essere richiesti per il tramite dell'Associazione. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio che nella domanda deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare i principi dell'associazione e il presente Statuto.

La deliberazione è comunicata all'associato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e annotata sul libro degli associati a cura dell'Organo di Amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

Il candidato ha la facoltà di ricorrere, entro 60 giorni avverso tale decisione all'Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso interdizione o inabilitazione.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, e/o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera motivata al Socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno. La decadenza automatica sarà oggetto di una presa d'atto dell'Organo di Amministrazione e si provvederà alla cancellazione del socio dal libro dei soci.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali operativi dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi e la documentazione inerente la vita dell'associazione;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo competente;

Gli associati inoltre svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, che ne è Organo di Amministrazione, il Presidente. L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, nei casi in cui gli stessi debbano essere obbligatoriamente istituiti per legge o nel caso in cui, pur non essendovi tale obbligo, l'associazione decida di dotarsene.

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di cariche sociali di altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni o Comitati Nazionali ai quali l'associazione aderisce o aderirà ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Non possono ricoprire cariche sociali coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni, coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso, coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a un anno inflitte dal CONI o da altra Federazione sportiva ed in ogni caso coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo.

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati, che siano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe, munite della fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e ogniqualevolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o un terzo dei soci lo richieda.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
- b) elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del consiglio direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante affissione di avviso nella bacheca della sede sociale e contestuale avviso, per lettera o telematico, da recapitarsi ai soci, il tutto almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria per le quali è necessaria la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, nel caso dello scioglimento dell'associazione o della sua trasformazione o fusione, il voto favorevole della maggioranza assoluta di almeno i tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea degli Associati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti e per conseguenza nominati dall'assemblea dei soci.

I membri del consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio deve convocare senza ritardo l'assemblea per la sostituzione del componente mancante.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente e un segretario-tesoriere.

L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

- Eleggere il Presidente, il vice Presidente e il segretario-tesoriere,
- Determinare eventualmente la quota associativa annuale
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;

- Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, sottoponendo le stesse all'approvazione dell'assemblea;
- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale
- Stabilire l'eventuale quota associativa e gli eventuali contributi straordinari.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e contestuale lettera, email o PEC, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

ART. 9 – IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE

Il presidente, eletto dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il segretario-tesoriere cura la tenuta dei libri sociali, delle verbalizzazioni e della cassa e della contabilità dell'associazione.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA ISTITUITO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA ISTITUITO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).
7. altro

Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo ed obbligatorio deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge (ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui), il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 13 – LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrate all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento. Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi e la documentazione inerente la vita dell'associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo di copie integrali o estratti a proprie spese e/o consultazione diretta.

ART. 14 – SCIoglimento o ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

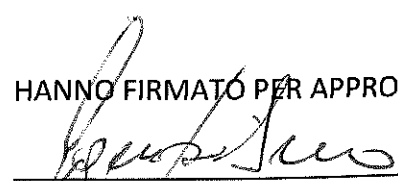
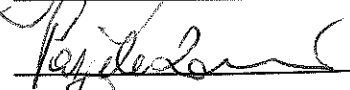
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche uno o più liquidatori. L'assemblea che delibera lo scioglimento delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

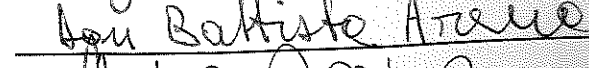
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

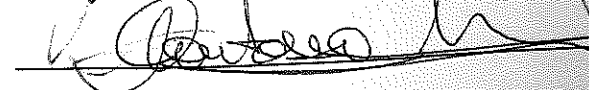
ART. 15 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile nonché ed ancora dall'ordinamento sportivo e dagli statuti delle Federazioni o Comitanti nazionali ai quali l'associazione aderisce o aderirà o del Coni.

HANNO FIRMATO PER APPROVAZIONE:



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI

PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia 157-66100 Pescara

1°
registrato il 25-8-2021

n. 2658 serie 3

Versati Euro

(ALC ESENT)

con Mod.

IL DIRETTORE TERRITORIALE

* Firma su delega del Direttore Provinciale
OPERATORE TRIBUTARIO
Cumilio GUERRA